

STATUTO

ASSOCIAZIONE

CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO

VENEZIA



**Vidimato dall'Ufficio delle Entrate Venezia 1 serie atti privati i
In data 22.6.2005 al N. 2523**

ART. 1) COSTITUZIONE E SEDE

Viene costituita l'Associazione **CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO**, (ispirata ai principi del Movimento Federativo Democratico – Tribunale per i diritti del malato), con sede in Venezia presso l'Ospedale Civile Campo SS. Giovanni e Paolo.

L'Associazione è senza scopo di lucro.

ART. 2) SCOPI

Ha lo scopo di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, con specifico riferimento a quelli previsti dall'art. 3 e 32 della COSTITUZIONE ITALIANA, dalla legge 833/1978, dalla Legge Regionale n. 8/1986, vigilando, collaborando e promuovendo presso le istituzioni preposte affinché siano rimossi tutti gli ostacoli che impediscono, anche di fatto, la realizzazione di questo scopo.

Ha lo scopo di realizzare una completa salvaguardia dei diritti alla salute di tutti i cittadini, nel rispetto della dignità fisica, psicologica, sociale e morale degli stessi.

L'Associazione si adopera alla realizzazione, anche, di quanto contenuto nella "CARTA DEI DIRITTI DEL CITTADINO ALLA SALUTE" in vigore, quale fonte consuetudinaria nell'ambito della provincia di Venezia.

ART. 3) SOCI

Sono associati dell'Associazione tutti coloro che, condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta. Spetta al consiglio direttivo deliberare sulle domande di ammissione.

I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati devono versare le quote associative annuali.

Gli associati sono tenuti:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Potranno essere esclusi, su iniziativa del consiglio direttivo, i soci:

- a) che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- b) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera da inviare al presidente dell'Associazione.

Il ricorso verrà discusso dall'assemblea, presieduta dal presidente o dal vice presidente.

Il ricorso potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea tramite l'esercizio del voto uninominale.

ART. 4) MEZZI

I mezzi per il raggiungimento degli scopi sono reperiti tramite:

- contributi provenienti da iniziative inerenti allo scopo;
- i contributi e quote associative;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L.266/1991;
- donazioni e lasciti di chiunque;
- contributi di Enti Pubblici, privati o persone.

ART. 5) ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente ed, eventualmente, il vicepresidente

ART. 6) ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'assemblea è convocata dal presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno due terzi dei membri del consiglio direttivo o il 20% degli associati ne ravvisino l'opportunità. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- all'approvazione del piano di attività;
- alla nomina del presidente ed, eventualmente, di un vice presidente;
- alla nomina del consiglio direttivo;
- ad ogni altro argomento che il consiglio direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato. Ciascun associato ha il diritto ad un voto.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare in merito alle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Le delibere relative alle modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere relative allo scioglimento dell'associazione sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Dell'assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 7) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque. Dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del consiglio direttivo, il consiglio direttivo coopterà, fra i primi non eletti, altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero consiglio direttivo si intenderà decaduto.

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Il consiglio direttivo:

- provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività;
- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione,
- controlla l'operato delle istituzioni sanitarie,
- sceglie tra tutti i soci regolarmente iscritti il Segretario e il Tesoriere.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal presidente, dal vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta.

ART. 8) PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall'assemblea e resterà in carica fino al rinnovo del consiglio direttivo.

Il presidente, ed in sua assenza o impedimento, il vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo.

Nei casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, l'operato deve essere ratificato al successivo Consiglio.

Tiene tutti i contatti per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione

ART. 9) IL SEGRETARIO

Eletto dal Consiglio Direttivo collabora con tutti gli organi dell'Associazione; curando tutte le incombenze burocratiche interne ed esterne. E' delegato dal Consiglio Direttivo a specifiche attività.

ART. 10) IL TESORIERE

E' il responsabile dell'amministrazione dell'Associazione.

Ha il particolare compito di collaborare con gli organi dell'Associazione per il reperimento di fondi necessari da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.

Redige il bilancio annuale dell'Associazione.

ART. 11) BENI

I beni dell'Associazione sono costituiti da beni di proprietà della stessa.

ART. 12) EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dalla Assemblea (o Consiglio Direttivo), che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
2. Lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla Assemblea (o Consiglio Direttivo), che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea (o Consiglio Direttivo), e compie i relativi atti giuridici.

ART. 13) BILANCIO

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

ART. 14) SCIoglimento

In caso di scioglimento o cessazione del Centro, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 15) COMPENSI

Tutti i soci e gli organi sociali prestano la loro opera gratuitamente salvo il diritto al rimborso spese effettivamente sostenute nell'esecuzione dei compiti richiesti dall'Associazione.